



PARERE MOTIVATO
n. 176 in data 20 Novembre 2018

**OGGETTO: COMUNE DI SPRESIANO (TV).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. gen. 468746.



Il Comune di Spresiano con nota prot. n. 13292 del 26.06.17 e acquisita con prot. reg. al n. 257338 del 29.06.17 ha inviato la seguente documentazione:

- Avviso di deposito;
- DCC n. 25 del 30.05.17 di adozione del PAT;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Microzonizzazione sismica;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Sussidi operativi;
- Norme tecniche;
- Relazione di progetto;
- Relazione tecnica;
- Concertazione e partecipazione;
- Carta delle indagini;
- Carta geologica;
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Estratti PTCP;
- Estratti PTRC;
- Carta di verifica di attuazione del PRG;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta del rischio idraulico;
- Elementi produttivi strutturali;
- Tipologie del paesaggio;
- Carta dei suoli;
- Carta della SAU;
- Carta di uso del suolo;
- Carta della copertura del suolo;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta dei tessuti edilizi;
- Carta delle sezioni storiche degli insediamenti;
- Carta della rete ecologica e mobilità lenta;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta della relazione di compatibilità idraulica;
- Relazione compatibilità idraulica.

Con nota del 6.02.18 assunta al prot. reg. al n.46522 del 6.02.18 il Comune inviava n.4 osservazioni.

A seguito della richiesta di integrazioni n.301082 del 24.07.17 il Comune con nota n.6171 del 26.03.18 assunta al prot. reg. al n.115232 del 26.03.18 inviava:

- estratto di pubblicazione nella Tribuna di Treviso e nel Corriere del Veneto del 30.06.17;
- pubblicazione nel BURV n.62 del 30.06.17;
- pubblicazione all'albo pretorio comunale e provinciale;



- dichiarazione del responsabile del procedimento comunale attestante:
 - l'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
 - che sono pervenute n.12 osservazioni delle quali 4 con attinenza ambientali o riferibili al Rapporto Ambientale;
 - che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
 - che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio.

A seguito dell'incontro tecnico tenutosi con l'Amministrazione Comunale in data 26 settembre 2018, nella quale si era rilevato la presenza di "aree bianche" o meglio senza alcuna retino nella Tav. 3 "Carta delle Fragilità" del PAT adottato che avrebbe dovuto attribuire una classe di compatibilità geologica ad ogni area del territorio comunale secondo le caratteristiche fisiche delle stesse, come del resto indicato all'art. 33 delle NT del PAT.

Nella delibera di rettifica del C.C. n. 36 del 19.10.18 risulta quanto segue:... "Sentiti in merito anche i tecnici ai quali è stata affidata la redazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, i quali, con nota del 05/10/2018, hanno precisato che "detti errori riguardano la sola vestizione grafica di uno specifico tema "compatibilità geologica" della tavola in oggetto e non i suoi contenuti sostanziali";..."

Il Comune con nota pec acquisita al prot. reg. n. 437743 in data 29.10.18 ha trasmesso:

- la Tavola di 3 "Carta delle Fragilità" rettificata con delibera del C.C. n. 36 del 19.10.18;
- delibera del C.C. n. 36 del 19.10.18;
- dichiarazione art. 22 N.T. del PAT.

Il Comune con nota pec acquisita al prot. reg. n. 437743 in data 15.11.18 ha trasmesso *le controdeduzioni firmate dal Valutatore relativamente alle osservazioni aventi carattere ambientale.*

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento nella quale comunica che sono stati richiesti i pareri ai seguenti enti competenti in materia ambientale: Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali; Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di VE, BL, PD, TV; Genio Civile di Treviso; ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso; Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Il Responsabile del Procedimento dichiara "che non sono pervenuti pareri da tali autorità ad eccezione dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (prot. n. 0004124/URB – fasc. 2661 del 27/12/2017), ns. prot. n. 027936 del 28/12/2017, che si allega, e dichiaro che si è tenuto conto delle prescrizioni/raccomandazioni espresse in esso contenute."

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 171/2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Spresiano (TV)

Pratica 3594

Codice SITI NATURA 2000: IT3240023 "Grave del Piave", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia"

VISTA la documentazione pervenuta;



VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.for. Mauro D'Ambroso per conto del Comune di Spresiano, acquisito al prot. reg. con nota n. 257338 del 29.06.2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Spresiano;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli artt. 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";



PRESO ATTO che il piano in argomento interessa il sito della rete Natura 2000 IT3240023 "Grave del Piave", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che dallo studio non risultano coinvolti habitat di interesse comunitario;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p. e *Bidention* p.p., 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Burhinus oedicephalus*, *Circus cyaneus*, *Rana latastei*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Coronella austriaca*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Falco columbarius*;

RISCONTRATO che nel territorio comunale sono presenti aree attribuite alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "41200 - Ambienti umidi lacuali", "41220 - Vegetazione igrofila", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Coenonympha oedippus*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniapterus schreibersii*, *Muscardinus avellanarius*;



CONSIDERATO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che, nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano, non siano coinvolte superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati",

"12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;



- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;*
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);*
- CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;*
- CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;*
- PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;*
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;*
- CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;*
- RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;*
- RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;*
- RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81) può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;*
- CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le indicazioni prescrittive;*
- VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;*
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";*



PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.for. Mauro D'Ambroso, il quale dichiara che "la descrizione dell'intervento del Piano di Assetto del Territorio riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000",

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (in particolare per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza ("A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interraste o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo");
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 -



Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Spresiano (TV)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano,

PRESCRIVE

1. di non coinvolgere superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Austroptomobius italicus, Cerambyx cerdo, Morimus asper, Lycaena dispar, Coenonympha oedippus, Lampetra zanandreae, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Burhinus oediconemus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius collurio, Myotis daubentonii, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 18, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70 e separatamente agli articoli



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 delle norme tecniche di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

E

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13210 - discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13410 - Aree abbandonate", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."



OSSERVAZIONI AL PAT

Il Responsabile del Procedimento Comunale in data 26.03.18 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute n.12 osservazioni delle quali 4 con attinenza ambientali o riferibili al Rapporto Ambientale, successivamente, in data 15.11.18, ha trasmesso *“le proposte di controdeduzione alle osservazioni di carattere ambientale pervenute in seguito alla pubblicazione del Piano adottato, firmate dal valutatore del Pat. e le proposte di controdeduzione da parte del Comune.*

Sotto si riportano le osservazioni aventi carattere ambientale con parere di coerenza del Valutatore.

PREMESSA

In data 30 maggio 2017 il Consiglio Comunale di Spresiano con Delibera n. 25 ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Il Piano di Assetto è stato redatto dal Comune di Spresiano in copianificazione con la Provincia di Treviso ai come previsto dall'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Secondo i termini di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, gli atti sono stati esposti per permettere alla popolazione di formulare le osservazioni.

Sono pervenute al Comune di Spresiano 12 osservazioni. E' inoltre pervenuta una integrazione della ditta Fassa Bortolo all'osservazione precedentemente presentata (osservazione n. 4).

I pareri sulle osservazioni sono stati riassunti riportando in ordine:

- *numero progressivo;*
- *numero e data di protocollo comunale;*
- *nomi degli intestatari dell'osservazione;*
- *dati catastali dell'ambito interessato dall'osservazione;*
- *sunto dell'osservazione;*
- *valutazione dell'osservazione;*
- *parere proposto*
- *parere del valutatore.*

Alla proposta di parere sono allegati gli estratti cartografici del PAT adottato e del PAT con le osservazioni accolte.”



OSSERVAZIONE N. 4 - Prot. 16864 del 07.08.2017 e integrazione Prot. 19671 del 21.09.2017

Osservante: Paolo Fassa legale rappresentante FASSA s.r.l. - Via Lazzaris, 3 - Spresiano

Dati catastali: Foglio 2 - Mappali 24-45-67-68-128

Descrizione sintetica: L'osservazione descrive il ruolo dell'azienda nel territorio comunale sia in termini produttivi che di occupazione, ricordando le richieste presentate a partire dal 1995 alle diverse Amministrazioni comunali susseguitesi, in merito alla necessità di ampliamento dell'area produttiva D1.1, che hanno portato solo ad ampliamenti parziali atti solamente a soddisfare esigenze immediate.

La ditta presa visione del PAT adottato osserva che:

- la succitata area produttiva è stata classificata "produttiva non ampliabile" in recepimento del PTCP della Provincia di Treviso;
- per queste aree lo stesso PTCP consente limitati ampliamenti alle attività esistenti, indicando così l'intenzione di sostenere le necessità produttive e promuovere lo sviluppo economico;
- la pianificazione regionale con l'art. 4bis della L.R. 55/2012 prevede, per le attività ritenute "eccellenze produttive", la possibilità di ampliamenti in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP e dai PAT nel rispetto delle specificità territoriali ed ambientali;
- alla luce di quanto contenuto nel PTCP e nella suddetta normativa regionale, il PAT dovrebbe uniformarsi a tali concetti favorendo lo sviluppo economico nel Comune;
- nel PAT l'area produttiva in oggetto è anche perimetrata come "aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale";
- nelle norme di PAT per l'area produttiva Fassa-Bortolo è previsto un carico insediativo aggiuntivo produttivo di mq 20.000, in ragione di interventi di consolidamento e riorganizzazione dell'attività con attenzione a misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- la zonizzazione effettuata dal PAT è fortemente riduttiva delle possibilità di sviluppo dello stabilimento esistente e delle prospettive di sviluppo aziendale;
- rispetto al vigente PRG che per l'area consente interventi edilizi diretti, nel PAT sono contestualmente presenti l'indicazione di "aree produttive non ampliabili" ed "aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", che prevedono ulteriori pianificazioni di dettaglio;
- le previsioni di PAT rendono difficoltoso ed oneroso l'ampliamento da parte dell'azienda.

Ciò premesso si chiede:

- che le aree di proprietà della ditta vengano inserite fra le "aree produttive ampliabili" con eventuale trasposizione, prevista all'articolo 12 delle NT del PTCP, con altre aree produttive meno rilevanti presenti nel territorio comunale;
- che il perimetro di "aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale" venga escluso dall'area produttiva.

Nell'allegato planimetrico n. 4 all'osservazione la ditta individua un possibile ampliamento dell'attività, privo di quantificazione dimensionale.

L'integrazione all'osservazione individua delle aree oggetto di preliminare di acquisto da parte della ditta osservante, eventualmente utilizzabili per l'ampliamento dell'attività.

Valutazione preliminare: Rispetto alle osservazioni avanzate dalla ditta si rileva che:

- l'individuazione di "aree produttive non ampliabili" recepisce le previsioni del PTCP;
- vengono previste per l'attività specifiche possibilità di ampliamento;
- in sede di Piano degli Interventi saranno definiti i parametri edificatori che potranno prevedere anche densificazioni edilizie;
- la ditta non ha utilizzato completamente le possibilità edificatorie ammesse dal vigente PRG;
- l'indicazione di "aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale" va letta come la necessità negli interventi di trasformazione territoriale, in particolare in contesti delicati quale quello dell'insediamento (parzialmente interessato da vincolo paesaggistico e vicini ad ambiti di rete Natura 2000), di affrontare le questioni poste dalla tutela



del paesaggio che gli attuali indirizzi pianificatori non limitano alle sole zone oggetto di tutela del D. Lgs. 42/2004, ma all'intero territorio; in ogni caso il PI, date le caratteristiche dell'attività produttiva, declinerà gli interventi di integrazione ambientale a quelli oggettivamente attuabili:


- gli indirizzi degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale PTRC, PTCP e PAT prescrivono negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, misure di mitigazione e compensazione ambientale, particolarmente stringenti e necessari anche alla luce della legge regionale sul contenimento di consumo di suolo.

Ciò premesso si ritiene:


- di non concordare con la proposta della ditta di invertire la classificazione dell'area in "produttiva ampliabile" riclassificando altre aree produttive comunali;
- di mantenere l'indicazione di "aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale" date le caratteristiche ambientali dell'area; il PI definirà tali interventi in un ambito di "ragionevolezza", considerando le necessità e le caratteristiche produttive aziendali;
- relativamente all'ulteriore ampliamento richiesto dall'azienda, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito che richiedono adeguate misure di compensazione ed integrazione ambientale, si ritiene ammissibile un ulteriore ampliamento dell'ambito produttivo, limitatamente ad una superficie di mq 10.000, al fine di consentire una migliore ed adeguata realizzazione delle opere di consolidamento e riorganizzazione del sito produttivo, come indicato all'articolo 42 delle NTO.

Parere proposto: Parere contrario alla riclassificazione dell'area in "produttiva ampliabile"; parere contrario alla eliminazione della perimetrazione dell'area produttiva di "aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale"; parzialmente favorevole all'ulteriore ampliamento dell'ambito produttivo, limitatamente a mq 10.000, finalizzato a garantire un migliore inserimento ambientale e paesaggistico del sito produttivo.

Parere del Valutatore: Si concorda con la valutazione e il parere urbanistico che è conforme la valutazione del Piano.




Estratto Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità



Estratto Tavola 4.1 - Carta della Trasformabilità con osservazione accolta



OSSERVAZIONE N. 6 - Prot. 17354 del 23.08.2017
Osservanti: Riccardo Missiato e Sauro Magrini Lista Civica "Uniti per cambiare"
Dati catastali: Foglio / - Mappali /
Descrizione sintetica: L'osservazione non condivide il tracciato relativo alla circoscrizione di progetto all'abitato di Spresiano, previsto dalla COOP all'innesto con la S.S. n. 13 Pontebbana, in quanto più lungo e costoso di quello precedentemente elaborato in sede di PAT; inoltre il nuovo tracciato comporta frazionamenti di suoli agricoli ed il rifacimento dello svincolo sulla statale in corrispondenza dell'area Fassa-Bortolo.
Valutazione preliminare: Il nuovo tracciato riprende quanto previsto dal progetto preliminare elaborato in sede di progettazione della nuova pedemontana veneta. Si ricorda che il tracciato di PAT è puramente indicativo e solo la fase progettuale esecutiva si definirà il percorso finale, con specifica attenzione agli aspetti ambientale ed alla tutela dell'attività agricola. Inoltre non risulta necessario il rifacimento dell'innesto sulla statale grazie alla previsione di una rotonda che ne consentirà il mantenimento; tale soluzione eviterà la realizzazione di un ulteriore innesto sulla Pontebbana.
Parere proposto: Parere contrario all'osservazione confermando le previsioni del PAT adottato.
Parere del Valutatore: Si concorda con la valutazione e il parere urbanistico che è conforme la valutazione del Piano.

Estratto Tavola 4.1 - Carta della Trasformabilità



OSSERVAZIONE N. 7 - Prot. 17692 del 28.08.2017

Osservante: Michele Vacilotto – Via 24 Maggio, 50/A – Spresiano


Dati catastali: Foglio 25 – Mappale 109

Descrizione sintetica: L'osservazione chiede l'inserimento dell'area di proprietà e dei terreni prospettanti via 24 maggio in ambito di edificazione diffusa. La richiesta trova ragione nel fatto che l'ambito è già edificato con caratteristiche simili ai terreni limitrofi ricompresi dai PAT in edificazione diffusa e che la realizzazione della bretella di collegamento con il casello della nuova pedemontana veneta parallela alla linea ferrovia VE-UD, renderà difficilmente usufruibili i suddetti terreni per l'attività agricola.

Valutazione preliminare: L'ambito oggetto di osservazione presenta le medesime caratteristiche in ordine alla edificazione esistente ed al frazionamento fondiario della contigua area di edificazione diffusa individuata dal PAT adottato. Inoltre, la realizzazione della bretella di collegamento con il casello della nuova pedemontana, renderà oggettivamente ancora più marginale l'attività agricola nell'ambito oggetto di osservazione. E' quindi da ritenersi ammissibile l'ampliamento dell'ambito di edificazione diffusa proposto dall'osservante.

Parere proposto: Parere favorevole all'ampliamento dell'ambito di edificazione lungo via 24 maggio fino alla linea ferroviaria VE-UD..

Parere del Valutatore: Si concorda con la valutazione e il parere urbanistico che è conforme la valutazione del Piano.



Estratto Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Estratto Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità con osservazione accolta



OSSERVAZIONE N. 8 - Prot. 17695 del 28.08.2017

Osservanti: Antonio Barbon, Maria Giuseppina Pol, Gervasio Freschi – Lovadina di Spresiano


Dati catastali: Foglio 20 – Mappali 735-846-852-862

Descrizione sintetica: Gli osservanti chiedono l'individuazione di un ambito di edificazione diffusa lungo via Pio VI. La richiesta è motivata dal fatto di consentire la permanenza dei propri nuclei familiari, con la realizzazione di abitazione per i figli, consolidando la vocazione residenziale esistente degli ambiti oggetto di osservazione. Gli osservanti si rendono disponibili all'installazione a spese proprie di barriere antirumore verso l'autostrada al fine di risolvere le problematiche di inquinamento acustico.


Valutazione preliminare: L'ambito oggetto di osservazione presenta una edificazione di fatto contigua e rapportata con l'area di urbanizzazione consolidata posta lungo via Pio VI; inoltre, il PAT adottato individua verso sud nell'area concernente a quella oggetto di osservazione un ambito di edificazione diffusa. Nella carta regionale della copertura del suolo del 2012 gli ambiti interessati dall'osservazione sono in gran parte individuati come non più utilizzati ai fini agricoli. Visto lo stato di fatto dell'ambito e considerando inoltre l'impegno da parte degli osservanti a realizzare dispositivi anti rumore si ritiene accoglibile l'osservazione.

Parere proposto: Parere favorevole ricomprendendo le aree ad est di via Pio VI tra quelle di edificazione diffusa.

Parere del Valutatore: Si concorda con la valutazione e il parere urbanistico che è conforme la valutazione del Piano.




Estratto Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità



Estratto Tavola 4.1 – Carta della Trasformabilità con osservazione accolta

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore, fatto salvo quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 Novembre 2018 dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori, sia per la valorizzazione delle componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni individuate, in particolar modo per quanto riguarda l'individuazione di obiettivi e azioni improntate sui sistemi principali che identificano il territorio comunale riassumibili nel sistema ambientale, insediativo e della mobilità, mediante la tutela e la valorizzazione delle aree rurali, di interesse paesaggistico e la tutela e la valorizzazione delle Ville Venete e delle risorse idriche. Il Comune di Spresiano è forgiato attorno ad una forte presenza dell'acqua, di assoluto rilievo è il fiume Piave (o la Piave come originariamente denominato), che interessa una ampia porzione verso est del territorio comunale.



Il Piano, infatti, pone specifica attenzione alle tematiche ambientali ed al ruolo che gli spazi urbani ed extraurbani vengono ad assumere in questo contesto. Il Piano stralcia le previsioni insediative non attuate, limitando possibili risposte insediative alle aree di espansione oggetto di PUA già approvati o adottati, nonché al recupero di aree produttive dismesse o da riconvertire poste nei centri urbani. Possibili nuove espansioni sono comunque individuate a Spresiano e Lovadina e subordinate ad accordi pubblico-privati; tali interventi si configurano come completamenti e/o ricucitura urbana. Il Piano privilegia la ridefinizione e il completamento delle aree di urbanizzazione consolidata con il recupero delle frange urbane. Sotto il profilo produttivo si prevede l'ampliamento dell'area a confine con il comune di Arcade, finalizzata alla rilocalizzazione di attività da trasferire e/o incompatibili con il contesto. Tali interventi sono soggetti ad accordo pubblico-privato e sono attuabili solo in presenza della realizzazione della circonvallazione ovest di Spresiano. Per quanto attiene al sistema della mobilità le scelte infrastrutturali prevedono interventi per eliminare le criticità della rete stradale esistente e migliorare le criticità afferenti al traffico di attraversamento dai centri urbani. Ciò potrà trovare piena attuazione solo con la realizzazione della circonvallazione ovest al centro di Spresiano e con una integrazione nelle opere complementari alla nuova Pedemontana Veneta, che presumibilmente consentiranno un forte alleggerimento del traffico sulla S.S. n. 13 Pontebbana e sulla S.P. n. 57, con positivi riflessi sulla vivibilità dei centri urbani.

Il Piano esclude la previsione di nuove aree dedicate ad attività commerciali, in ottemperanza alle disposizioni sovraordinate del PTCP. Tuttavia parte della zona produttiva attestata lungo la S.S. 13 viene classificata dal PTCP quale area da riconvertire verso destinazione a prevalente carattere terziario esclude in ogni caso l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita.


Questo ha portato alla redazione di un Piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente. Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ecc., ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nelle diverse componenti, (aria, acque e suolo e paesaggio) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo Piano degli Interventi, al fine di attenuare eventuali effetti significativi alla concretizzazione delle scelte di Piano.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Secondo quanto indicato all' "Art. 78 – *Compensazioni e mitigazioni ambientali*", comma 6, dove si esplicita che, "6. Il PI potrà prevedere la possibilità di monetizzare gli interventi di compensazione ambientale convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale indicate nel Rapporto Ambientale del PAT ...", L'Amministrazione comunale in sede d'incontro ha precisato che tale comma 6 è da intendersi come una monetizzazione a favore del Comune che provvederà, per pari importo, a localizzare in altro ambito ritenuto idoneo i succitati interventi di compensazione ambientale, a completa garanzia della loro realizzazione e attuazione, assicurando così la compensazione e la tutela ambientale previste.



Al fine della tutela dal rischio dell'inquinamento delle acque sotterranee, con riferimento alla vulnerabilità degli acquiferi, venga dato seguito a quanto previsto all'art. 34 N.T. relativamente allo "Studio di Valutazione degli Acquiferi".

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Si evidenzia che nel corso dell'iter istruttorio - tecnico si è rilevato in Tav. 3 "Carta delle Fragilità" del PAT adottato, relativamente alla presenza di "aree bianche" o meglio senza alcuna vestizione grafica che avrebbe dovuto attribuire una classe di compatibilità geologica ad ogni area del territorio comunale, secondo le caratteristiche fisiche delle stesse, come del resto indicato anche nell'art. 33 delle NT del PAT. L'Amministrazione Comunale ha provveduto con delibera di Consiglio alla rettifica, che sotto si riporta in estratto, con l'invio della "Tavola 3 - Carta delle Fragilità", rettificata.

Nella delibera di rettifica del C.C. n. 36 del 19.10.18 risulta quanto segue: "*Sentiti in merito anche i tecnici ai quali è stata affidata la redazione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica comunale, i quali, con nota del 05/10/2018, hanno precisato che "detti errori riguardano la sola vestizione grafica di uno specifico tema "compatibilità geologica" della tavola in oggetto e non i suoi contenuti sostanziali" [...]*


Relativamente all'art. 22 delle NT "Cave e discariche" il Responsabile del Procedimento ha fatto pervenire dichiarazione attestante che "*all'interno del territorio comunale di Spresiano non sono presenti discariche autorizzate attive.*"

Inoltre, si evidenzia la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti relativamente:

- all'art. 50 delle N.T. "Aree produttive ampliabili", prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
- All'art. 58 delle N.T. "Linee preferenziali di sviluppo insediativo", limitatamente allo sviluppo produttivo, prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
- All' art. 60 delle N.T. "Aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
- All'art. 72 delle N.T. "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;



- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Spresiano (TV) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai soggetti competenti in materia ambientale consultati in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
1. L'art. 50 delle N.T. "*Aree produttive ampliabili*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
2. L'art. 58 delle N.T. "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*", limitatamente allo sviluppo produttivo, dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



3. L'art. 60 delle N.T. "Aree idonee per interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
4. L'art. 72 delle N.T. "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi della D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
7. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
8. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
9. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
10. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 23 pagine